

COMUNE DI MONTELONGO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI A PERSONE FISICHE, ENTI ED ASSOCIAZIONI.

Approvato con delibera consiliare n. 26 del 30.09.1995

INDICE SOMMARIO

PARTE GENERALE (artt. 1 - 7)

PARTE SPECIALE (artt. 8 - 33)

Settore A) Bisognosi (artt. 9 - 18)

Settore B) Attività sportive e tempo libero (artt. 19 - 25)

Settore C) Attività di promozione socio-culturale (artt. 26 - 33)

DISPOSIZIONI FINALI (artt. 34 - 37)

PARTE GENERALE

Art. 1

Il presente Regolamento detta, in esecuzione all'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici ed enti privati.

Ai fini del Regolamento:

- per SOVVENZIONI si intende l'erogazione finanziaria, continuativa e gratuita, posta a carico del bilancio comunale, a favore di società, istituti, enti, in modo che l'ente sovvenzionato sia posto in condizione di funzionare normalmente, integrando il proprio bilancio;
- per CONTRIBUTO si intende l'erogazione, avente i caratteri della complementarietà e della solidarietà, a favore di società, istituti, enti;
- per SUSSIDIO ed AUSILIO FINANZIARIO si intendono le erogazioni, continuative o straordinarie di tipo assistenziale, per garantire alle persone o ai gruppi il superamento di difficoltà materiale della vita;
- per VANTAGGIO ECONOMICO DI QUALSIASI GENERE si intende, é senso residuale, ogni altro intervento finanziario od economico del Comune a favore di terzi, non compresi nelle accezioni precedenti.

Art. 2

L'importo annuo complessivo che potrà essere disposto a titolo di sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario o per vantaggi economici sarà determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrispondente.

L'importo sarà ripartito per singoli settori di intervento e l'eventuale aumento o diminuzione di importo da un settore rispetto ad un altro dovrà essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

In caso di urgenza è consentito alla Giunta Comunale di adottare deliberazione di variazione, ma questa, ai sensi dell'art. 32, punto 3 della legge 8.6.90 n. 142, dovrà essere sottoposta a ratifica del Consiglio Comunale, a pena di nullità, entro il termine di 60 giorni dalla data di adozione dell'atto.

Art. 3

In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio corrispondente, le concessioni di contributo, sussidi, potranno essere disposte per somme non superiori allo stanziamento definitivo dell'esercizio precedente e l'erogazione potrà avvenire solamente nell'importo stabilito dalla legge (D.P.R. n. 421 del 1979, art. 15).

Art. 4

Le decisioni adottate dalla Giunta Comunale in ordine alla concessione o diniego del beneficio richiesto e di cui all'art. 1 del presente regolamento sono rese pubbliche mediante affissione all'albo pretorio del Comune nelle forme di legge.

Art. 5

Il procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione della sovvenzione, contributo o del sussidio a carico del bilancio comunale, consta delle seguenti fasi:

- a) Istanza del richiedente;
- b) Istruttoria da parte del responsabile del servizio;

- c) Parere consultivo della Commissione consiliare;
- d) Emanazione del provvedimento di erogazione.

Il termine entro il quale il provvedimento si deve concludere è stabilito in 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.

In relazione a istanze urgenti e quando l'urgenza (comprovata da idonea documentazione) sia tale da non consentire indugio senza pregiudizio grave delle persone, il termine può essere abbreviato al tempo occorrente per le valutazioni istruttorie fondamentali, sì da consentire che gli effetti richiesti possano prodursi in tempo utile.

Art. 6

Per il rigetto delle istanze di concessione dei benefici previsti nel presente regolamento è fatto obbligo di darne comunicazione alla parte interessata che potrà avanzare ricorso al Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla comunicazione.

Il Consiglio Comunale è tenuto ad esprimersi sul ricorso nella sua prima riunione utile.

Art. 7

Spetta alla Giunta Comunale il potere di richiedere alla Commissione il riesame della proposta formulata per la concessione o il diniego del beneficio richiesto ove esistono motivi che possono portare ad un aumento o diminuzione del contributo proposto.

In entrambi i casi la richiesta di riesame dovrà essere rimessa alla Commissione accompagnata da note scritte dei motivi che hanno dato luogo alla richiesta di riesame.

La Commissione è tenuta ad esprimersi entro 15 giorni dalla richiesta della Giunta e la Giunta dovrà essere posta in condizione di decidere sull'assegnazione o il diniego del beneficio nella sua prima riunione utile. Nell'ipotesi di persistente o difforme intendimento della Commissione e della Giunta, la questione dovrà essere sottoposta all'esame del Consiglio Comunale.

PARTE SPECIALE

Art. 8

Agli effetti della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di cui al presente regolamento, sono individuati i seguenti settori di intervento:

- Settore A) Bisognosi;
- Settore B) Attività sportive e del tempo libero;
- Settore C) Attività di promozione socio-culturale.

Viene istituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge 412/91, l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica su cui vanno elencati tutti i soggetti, comprese le persone fisiche, a cui possono essere erogati, ai sensi della legge sopra citata, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale.

Nell'albo vanno riportate le seguenti informazioni:

- estremi del beneficiario (se persona fisica, oltre alle generalità, specificando il Codice Fiscale e domicilio, se Ente specificando oltre la denominazione anche la sede sociale ed il numero di partita IVA);
- estremi dei provvedimenti autorizzativi;
- disposizione di legge autorizzativa delle erogazioni dei benefici comunali.

La pubblicazione e l'accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliono prendere visione saranno curati dal responsabile dei servizi sociali.

SETTORE A – BISOGNOSI

Art. 9

Vi fanno parte:

1. I singoli cittadini o gruppi e comunità che versino in condizioni di bisogno, in dipendenza di stato di povertà, stato patologico o altra causa grave;
2. I singoli cittadini o gruppi appartenenti alle categorie determinate dal D.P.R. n. 616/1977 che, in quanto tali, risultano destinatari, ope legis, di benefici economico-finanziari finalizzati.

Art. 10

Le concessioni di sussidi e/o ausili finanziari e vantaggi economici a bisognosi potrà essere disposta a seguito di apposita domanda da presentarsi su modello predisposto dal Comune.

La domanda, rivolta al Sindaco, dovrà essere firmata dalla persona interessata, se maggiorenne, o dal genitore o da chi ne fa le veci in caso di minore età del beneficiario.

Art. 11

Possono presentare istanza cittadini che abbiano residenza nel Comune e che detta residenza sia stata conseguita, a norma di legge almeno da un anno.

Art. 12

La domanda di sussidio assistenziale, contenente ogni documentazione che comprovi lo stato di bisogno, dovrà riportare in allegato:

- situazione di famiglia;
- dichiarazione di responsabilità attestante la situazione patrimoniale ed economica del richiedente e di ogni componente il nucleo familiare redatta su apposito modulo predisposto dal Comune;
- se il contributo viene richiesto per cure mediche, spese di viaggio o altra causa, il richiedente dovrà fornire, entro 30 giorni, la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, pena l'esclusione da future erogazioni di sussidi.
- Il richiedente ha facoltà di allegare alla domanda ogni documento probatorio che ritiene utile ai fini istruttori.

Art. 13

Il responsabile del procedimento adotta i seguenti adempimenti istruttori:

- 1) Valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed ogni altro presupposto rilevante ai fini della concessione del sussidio;
- 2) Accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari;
- 3) Chiede, se del caso, il rilascio di dichiarazione e/o rettifica di dichiarazione o istanze erronee od incomplete;
- 4) Esperisce, se necessario, accertamenti tecnici ed ispezioni tramite il Comando dei Vigili Urbani;
- 5) Ordina l'eventuale esibizione documentale ritenute necessaria;
- 6) Acquisisce i pareri ex art. 53 c. 1 e l'attestazione ex art. 55 c. 5 della legge 142/90;
- 7) In presenza di due o più istanze, tutte ammissibili, concorrenti al medesimo sussidio, il responsabile del servizio forma una graduatoria tra i richiedenti, attribuendo ad ognuna un punteggio sulla base di criteri oggettivi.

Si riporta una esemplificazione di criteri oggettivi e dei relativi punteggi:

- reddito pro-capite (in riferimento al reddito del nucleo familiare e dei componenti il nucleo familiare) inferiore a 9 milioni punti 3;
- “ “ compreso tra 9 e 16 milioni punti 2;
- “ “ superiore a 16 milioni punti 1;
- età superiore a 60 anni punti 2;
- età inferiore a 60 anni punti 1;
- invalidità fisica documentata punti da 2 a 5;
- stato patologico documentato o altra grave causa: punti da 2 a 5.

Art. 14

Le istanze come sopra predisposte, prima di essere rimesse alla Giunta Comunale per il provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda di sussidio, sono sottoposte all'esame della Commissione preposta.

Art. 15

La Commissione si riunisce, di norma, una volta al mese, salvo casi d'urgenza per i quali può essere convocata dal Presidente o suo delegato in seduta straordinaria.

Di ogni riunione della Commissione e delle decisioni della stessa è redatto apposito verbale che sarà firmato dagli intervenuti alla seduta e dal Segretario della Commissione.

Art. 16

Le sedute della Commissione non sono pubbliche e sono valide se parteciperanno il Presidente o suo delegato ed almeno due componenti.

Art. 17

La Giunta Comunale, esaminando le istanze ed i pareri espressi dalla Commissione, concederà il beneficio richiesto con apposito atto deliberativo che potrà anche essere reso urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47 della richiamata legge n. 142/90.

Art. 18

I benefici deliberati dalla Giunta Municipale potranno essere:

- 1) Sostegno economico per particolari condizioni di bisogno;
- 2) Assunzione di oneri da parte del Comune e relativi a spese sanitarie, scolastiche, di prima necessità (alimenti, abbigliamento) nella forma di buoni acquisto presso fornitori liberamente scelti dal richiedente o nelle forme di “rimborsi”.

SETTORE B – ATTIVITA' SPORTIVE E TEMPO LIBERO

Art. 19

Agli effetti del presente regolamento sono ammesse a contributo le seguenti iniziative:

- a) Propaganda e diffusione dello sport mediante pubblicazione, mezzi audiovisivi, congressi, convegni, mostre e manifestazioni;
- b) Studi, ricerche e progetti tecnici ed organizzativi per la valorizzazione dello sport;
- c) Attività sportiva agonistica e non agonistica annuale svolta dalle organizzazioni sportive;
- d) Sport sociale;
- e) Addestramento fisico dei portatori di handicap;
- f) Ginnastica rieducativa e correttiva;
- g) Sostegno e creazione di centri di avviamento, di addestramento ed allenamento sportivo della gioventù, degli adulti e degli anziani mediante corsi, cicli di istruzione e iniziative similari;
- h) Acquisto e potenziamento di attrezzature sportive, mobili ed equipaggiamento sportivo.

Art. 20

Potranno inoltrare istanza di contributo le società sportive regolarmente affiliate alle varie federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva purché abbiano sede nel Comune ed abbiano svolto attività da almeno un anno.

Art. 21

Il legale rappresentante degli enti di cui all'art. 20, è tenuto a comunicare al Sindaco entro il 10 Settembre di ogni anno l'attività da svolgere e le iniziative programmate per l'anno successivo (al fine di consentire, ove possibile, la previsione del bilancio entro il 31/10, art. 55 c. 2 L. 142/90, termine cioè di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo).

in relazione a manifestazioni non programmabili entro il termine predetto, il termine è di 30 giorni dalla data fissata per la manifestazione.

La domanda, diretta al Sindaco, deve contenere:

- Domanda su carta intestata firmata dal Presidente o dal legale rappresentante con indicazione del luogo e della data di nascita dello stesso, dell'indirizzo e del Codice Fiscale personale nonché della società;
- Copia dello statuto o del regolamento o di altro atto costitutivo;
- Motivata esposizione delle ragioni per cui si chiede la sovvenzione o il contributo;
- Relazione sul tipo di manifestazione che si intende organizzare;
- Regolamento e programma della manifestazione;
- Attestato della federazione sportiva o ente di promozione sportiva dal quale dovrà risultare il carattere della manifestazione (comunale, provinciale, regionale);
- Apposita dichiarazione d'impegno a presentare, dopo l'eventuale concessione e prima dell'erogazione, il bilancio consuntivo delle entrate e delle spese corredato dalla documentazione attinente le spese effettivamente sostenute.

Art. 22

In presenza di due o più istanze, tutte ammissibili, concorrenti alla stessa sovvenzione o contributo, la Giunta Municipale provvede a ripartire il beneficio a seconda che le iniziative ed attività abbiano carattere interregionale, regionale, provinciale, comunale; in rapporto al bilancio degli enti e/o alla diversa entità dell'iniziativa.

Art. 23

Le domande, corredate dalla documentazione prevista, saranno sottoposte all'esame della Commissione di cui all'art. 14 e 16.

Art. 24

Entro il 20 Settembre di ciascun anno la Commissione si riunisce per decidere sulle istanze presentate e per proporre alla Giunta Comunale l'eventuale importo del contributo annuo da assegnare a ciascuna società od ente richiedente o soggetto interessato.

Art. 25

La riunione della Commissione dovrà risultare da apposito verbale nel quale dovranno essere richiamate tutte le istanze esaminate, le motivazioni di accoglimento o meno delle stesse e, per quelle accolte, la proposta di contributo da elargire. Il verbale, firmato da tutti i partecipanti alla riunione e dal Segretario della stessa, dovrà essere trasmesso, unitamente al parere sulla regolarità tecnica e contabile, alla Giunta Comunale per l'adozione dell'atto deliberativo di concessione del contributo. La deliberazione della Giunta Comunale potrà anche avere carattere di urgenza ed immediata eseguibilità.

SETTORE C - ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE

Art. 26

Vi possono accedere tutte le associazioni e gli enti che hanno sede nel Comune, che operano da almeno un anno e che partecipano alla diffusione della cultura attraverso i suoi molteplici linguaggi come il libro, la stampa, l'arte, il cinema, la musica, gli incontri, i dibattiti, gli spettacoli, i convegni, la conoscenza storica ed artistica non solo comunale ma anche provinciale, regionale e nazionale. nonché gli usi ed i costumi.

Art. 27

Gli enti e le associazioni che lavorano per il raggiungimento dei fini indicati nell'art. 26, interessati ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento, devono presentare entro il 10 Settembre di ogni anno, istanza scritta corredata da:

- Relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente a quello cui la richiesta si riferisce;
- Relazione finanziaria dettagliata della spesa che deve essere affrontata per realizzare l'attività programmata per l'anno di riferimento;
- Copia dello statuto.

Art. 28

L'istanza, debitamente firmata dal Presidente o dal legale rappresentate, documentata come previsto dall'art. 27, sarà sottoposta, entro il 20 settembre di ciascun anno, all'esame della commissione di ai precedenti articoli 14 e 16, per il parere in ordine al contributo da erogarsi da parte della Giunta comunale.

Art. 29

La Commissione, dopo aver esaminato le istanze presentate, propone l'entità del contributo da assegnare, che sarà determinato con riferimento all'attività programmata, alla risonanza nazionale, interregionale, regionale, provinciale o comunale che viene prevista, alla durata che avranno le varie manifestazioni inserite nel programma ed alla qualità delle stesse.

Art. 30

Delle decisioni della commissione sarà redatto analitico processo verbale che dovrà essere firmato da tutti i partecipanti e dal Segretario della commissione stessa. Detto verbale sarà rimesso alla Giunta con istanze ed annesse documentazioni e con allegati i pareri sulla regolarità tecnica, contabile e quello della legittimità previsto dall'art. 53 della Legge 142/90.

Art. 31

La Giunta comunale, prese in esame le proposte formulate dalla commissioni, assegnerà il contributo con riferimento alla somma stanziata.

Art. 32

La commissione, su richiesta del Sindaco. può riunirsi in via straordinaria per l'esame di casi urgenti, ferma restando l'adozione della normale procedura di esame.

Art. 33

Le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale per la concessione del contributo possono anche essere rese urgenti ed immediatamente eseguibili ai sensi della legge 142/90.

L'erogazione del contributo disposto dalla Giunta comunale resta subordinato alla presentazione del consuntivo della manifestazione che dovrà essere accompagnato da tutti i documenti giustificativi.

Art. 34

Ove la spesa a consuntivo dovesse risultare inferiore all'importo del contributo ammesso, la giunta comunale provvederà, con proprio atto deliberativo, a rideterminare il nuovo importo del contributo. Se la somma da erogare a €. 500.000 il contributo sarà erogato nel seguente modo: 50% sotto forma di anticipo ed il rimanente 50% alla presentazione del bilancio consuntivo delle entrate e delle spese.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

Contro le determinazioni amministrative concernenti la concessioni degli interventi finanziari di cui al presente regolamento, è possibile ricorrere entro il termine di 30 giorni alla Giunta municipale; la decisione della Giunta è appellabile entro 20 giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio comunale.

Art. 35

Le dette società, associazioni ed enti saranno tenuti a presentare, nel successivo anno di richiesta del contributo, bilancio consuntivo delle entrate e delle spese sostenute nell'intero anno precedente la richiesta, unitamente ai documenti giustificativi.

La mancata trasmissione del suddetto consuntivo comporterà la esclusione da qualsiasi altro beneficio.

Art. 36

Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data pubblicità e distribuzione di congruo numero di copie ai cittadini.

Art. 37

Il presente regolamento potrà essere modificato od ampliato in qualsiasi tempo ove ne fossero ravvisate le necessità e utilità.

Esso entrerà in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo diventa esecutivo a seguito dell'esame senza rilievi da parte dell'organo di controllo.